PLENUM 12 OTTOBRE 2010

Cons. .....
Via …….
82030 Melizzano (BN)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota pervenuta il 9 settembre 2010 l'Arch. ....., capogruppo di minoranza del consiglio comunale di Melizzano, ha comunicato che:

a) con deliberazione n. 26/2009 del 21.7.2009 sono stati approvati gli artt. 2 e 5 del regolamento consiliare per l'accesso agli atti dei consiglieri comunali. Tali modifiche avrebbero leso le prerogative in materia d'accesso stabilite per i consiglieri comunali e pertanto ne sollecitava l'annullamento;

b) l'ente comunale ha, in più occasioni, illegittimamente negato, in tutto o in parte, in modo espresso o tacito, l'accesso a copie di documenti vari (determine, delibere, elaborati progettuali) richiesti per lo svolgimento del proprio mandato consiliare.

Quanto al punto sub a), si rileva preliminarmente che il regolamento Comunale non risulta a suo tempo trasmesso a questa Commissione, in contrasto con quanto stabilito dal d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, art. 1, co. 2. Si segnala pertanto l'esigenza che a ciò venga provveduto.

In particolare, il regolamento comunale:

1) all'art. 2 ultimo comma ha disposto che l'accesso non può riguardare "*….atti e delibere adottati precedentemente all'elezione del consigliere comunale…*", salvo per quelli presupposti o comunque collegati ad atti da adottarsi nell'espletamento del mandato;

2) all'art. 5 co. 1 sono stati aggiunti gli orari "*….nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 8 alle ore 14*" in cui i consiglieri comunali possono accedere agli uffici del comune;

3) all'art. 5 co. 5 è previsto che l'accesso si esercita unicamente mediante rilascio di copie "*unicamente… in forma cartacea…";*

4) all'art. 5 co. 6 è fissato il termine di rilascio delle copie in "*…trenta giorni lavorativi…*" per richieste di oltre cinque atti ovvero di documenti con fogli superiori a trenta.

In merito alle segnalazioni dell'istante, si rappresenta che:

sub 1) non v'è alcuna valida ragione per comprimere il diritto di accesso dei consiglieri comunali quando la richiesta riguardi atti relativi ad anni precedenti l'elezione alla carica poiché, secondo la giurisprudenza consolidata e le precedenti pronunce di questa Commissione (cfr in senso conforme plenum 22.9.2009), le richieste di accesso agli atti del Comune formulate dai consiglieri comunali, qualora rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, non possono essere irragionevolmente limitate, attesa l'ampiezza del diritto di accesso riconosciuto al consigliere dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000;

sub 2) la limitazione dell'orario d'accesso agli uffici (aperti ai consiglieri 6 ore al giorno per quattro giorni a settimana, ad esclusione della giornata di lunedì e del mercoledì pomeriggio) non è di per sé sola lesiva delle prerogative del consigliere comunale, dal momento che l'esercizio della funzione di consigliere comunale comporta il diritto ad ottenere i documenti amministrativi e le notizie richieste, senza

subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'ente, ma non a disporre senza limiti del tempo del personale degli uffici. Quindi, la disposizione non sembra contenere irregolarità atteso che è ispirata dall'esigenza di evitare ritardi e disservizi nell'ordinaria attività amministrativa;

sub 3) la contrazione delle modalità di accesso alla esclusiva forma cartacea non appare conforme ai generali principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa poiché l'ente ha il dovere di corrispondere alla richiesta di accesso su supporto informatico (ovvero mediante password di servizio), tenendo conto sia dell'esigenza di non appesantire ingiustificatamente l'onere finanziario che l'accoglimento della richiesta comporta sia al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale;

sub 4) la previsione di un termine per evadere la richiesta di accesso (ordinario di 7 gg. e speciale di 30 gg. nei casi di numerosi documenti) potrebbe in astratto determinare la concreta soppressione delle prerogative del consigliere nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche entro un termine inferiore a quello previsto. Onde scongiurare tale pericolo, è necessario che l'ente garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili. Nel caso in cui l'accesso non possa essere garantito subito (per eccessiva gravosità della richiesta), rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, anche con mezzi informatici. In tale ottica, del resto, si pone anche il regolamento in esame che l'art. 5 co. 2 del regolamento assicura sempre l'accesso, durante l'ordinario orario di ufficio, alle proposte di deliberazioni all'o.d.g. del Consiglio e alla documentazione correlata.

Si fa, infine, presente che l'autorità competente ad annullare eventuali determinazioni amministrative illegittime è il giudice amministrativo e non anche questa Commissione, salve le iniziative di modifica regolamentare (già attivate ma purtroppo tramontate) rimesse alla autonoma valutazione del Consiglio Comunale.

Quanto al punto sub b), si rammenta che alle istanze di accesso formulate dai consiglieri comunali in funzione del mandato non possono essere opposti dinieghi di sorta – con le poche eccezioni contingenti da motivare puntualmente e salvo il caso, da comprovare adeguatamente, che essi agiscano per un interesse personale – determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo all'esercizio delle loro funzioni che comprendono la verifica della correttezza dell'operato degli organi comunali (cfr. C.d.S., Sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855). Con riguardo al caso di specie, essendo esplicitato che i documenti sono utili allo svolgimento del mandato politico e non emergendo, *prima facie*, che la richiesta sia indeterminata o irragionevole, appare ingiustificato il diniego opposto in forma espressa o tacita alle istanze di accesso rivolte dal consigliere.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

Cons. .....
Via …….
82030 Melizzano (BN)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso all'elenco delle determine di vari settori del Comune da parte di Consiglieri comunali.

Con nota pervenuta il 9 settembre 2010, l'Arch. ....., capogruppo di minoranza del consiglio comunale di Melizzano, ha rappresentato che l'ente comunale:

a) aveva negato l'accesso all'elenco delle determine di vari settori del Comune dall'anno 2005 sino ad oggi, in quanto riguardanti atti adottati precedentemente alla elezione del consigliere;

b) aveva svolto considerazioni generali sia sull'inammissibilità di richieste dei consiglieri che si traducano in eccessivo e minuzioso controllo degli atti sia sulla necessità che il consigliere comunale debba essere portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Pertanto, l'istante ha chiesto a questa Commissione un parere sulla condotta tenuta dal Comune, ritenendo illegittimo il comportamento descritto ai precedenti punti sub a) e b) poiché lesivo delle prerogative in materia d'accesso stabilite per i consiglieri comunali.

Quanto al primo punto, si ricorda che non v'è alcuna valida ragione per comprimere il diritto di accesso dei consiglieri comunali quando la richiesta riguardi atti relativi ad anni precedenti l'elezione alla carica poiché, secondo la giurisprudenza consolidata e le precedenti pronunce di questa Commissione (cfr in senso conforme plenum 22.9.2009), le richieste di accesso agli atti del Comune formulate dai consiglieri comunali, qualora rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, non possono essere irragionevolmente limitate, attesa l'ampiezza del diritto di accesso riconosciuto al consigliere dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000.

Quanto al secondo punto, la Commissione, nel ribadire i principi generali espressi in materia di accesso dei consiglieri comunali, ritiene che:

1) ancorché anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti – della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002), nella fattispecie l'istanza non appare inammissibile per genericità atteso che il registro generale di protocollo costituisce di per sé documento autonomo – come tale suscettibile di accesso – dalla lettura del quale il consigliere comunale potrà acquisire tutte le informazioni che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, T.U. n. 267/2000 ha diritto di conoscere per poi, eventualmente, richiedere l'accesso a specifici documenti. In ogni caso, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta

funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza;

2) il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali, in ragione del particolare *munus* espletato, un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

In tale ottica, non appare compatibile con l'art. 43 TUEL la disciplina di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 nel quale si fa riferimento alla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale quale requisito soggettivo per avere diritto all'accesso e ai poteri dell'amministrazione di accertare la presenza di tale condizione. Infatti, "ogni limitazione all'esercizio previsto dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consigliere comunale di sindacare la gestione dell'ente onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

Cons. .....
Via …….
82030 Melizzano (BN)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso al registro di protocollo da parte di un consigliere comunale.

Con nota pervenuta il 9 settembre 2010 l'Arch. ....., capogruppo di minoranza del consiglio comunale di Melizzano, ha rappresentato che l'ente aveva negato l'accesso al protocollo entrata/uscita dal 18.12.2009 all'11.1.2010. Chiede pertanto un parere a questa Commissione sulla legittimità del diniego in quanto lesivo delle prerogative in materia d'accesso stabilite per i consiglieri comunali.

La Commissione osserva, anzitutto, che il Comune non pare abbia negato il diritto del consigliere all'accesso al protocollo ma anzi ha comunicato la possibilità di accedere negli orari previsti dal regolamento prendendo visione e richiedendo copia degli atti.

Semmai, a fronte delle considerazioni aggiuntive formulate in linea generale dall'ente comunale sia sull'inammissibilità di richieste che si traducano in eccessivo e minuzioso controllo degli atti, determinando la paralisi dell'attività amministrativa, sia sulla necessità che il consigliere comunale debba essere portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale, questa Commissione ritiene di rammentare i consolidati principi che regolano il diritto di accesso dei consiglieri.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

In tale ottica, non appare compatibile con l'art. 43 TUEL la disciplina di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 nel quale si fa riferimento alla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale quale requisito soggettivo per avere diritto all'accesso e ai poteri dell'amministrazione di accertare la presenza di tale condizione.

Infatti, "ogni limitazione all'esercizio previsto dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consigliere comunali di sindacare la gestione dell'ente onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

La non specificità della richiesta (che, peraltro, riguarda il registro di protocollo inerente ad un periodo di tempo delimitato) e la gravosità della stessa (riguardando del resto gli atti in entrata e in uscita inerenti un brevissimo lasso di tempo dal 18.12.09 all'11.1.2010) non costituiscono validi motivi per limitare il diritto di accesso in esame.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

Comune di Tempio Pausania
segreteria@comunetempio.it

OGGETTO: Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Esaminato l'articolato del documento trasmesso, questa Commissione esprime parere favorevole al Regolamento adottato dal Comune di Tempio Pausania.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

Unione dei Comuni della Valsaviore
……@unionevalsaviore.bs.it

OGGETTO: Regolamento per il diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

Esaminato l'articolato del documento trasmesso, questa Commissione esprime parere favorevole al Regolamento adottato dall'Unione dei Comuni della Valsaviore.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

Sig.ra .....
Via ……
41043 Formigine (MO)

OGGETTO: Accesso a graduatoria interna per progressione orizzontale.

Con e-mail del 22 agosto 2010, la Sig.ra ....., dipendente comunale, premesso di avere partecipato ad una selezione interna per progressione orizzontale e di avere poi chiesto copia della relativa graduatoria, ottenendone un rifiuto, chiede se a parere di questa Commissione:

1) possa inoltrare domanda di riesame al Comune;

2) tutti gli altri partecipanti collocati in graduatoria debbano ritenersi controinteressati, dal momento che la graduatoria espone i loro dati personali, e debbano quindi essere preventivamente invitati a comunicare la loro eventuale opposizione.

Al riguardo la Commissione ritiene:

1) che l'interessato all'accesso, in caso di rifiuto da parte dell'Amministrazione, possa presentare domanda di riesame. Va però tenuto presente, in primo luogo, che l'Amministrazione, qualora tale domanda non sia fondata su circostanze o interessi già rappresentati nell'originaria domanda d'accesso, non è tenuta a provvedere e, in secondo luogo, che la domanda di riesame non sospende né interrompe il termine stabilito dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 per proporre ricorso al difensore civico, sicché l'interessato potrebbe consumare inutilmente il termine per proporre tale ricorso;

2) che, trattandosi di accesso endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10, della legge n. 241/90 l'interessato abbia diritto di ottenere copia della chiesta graduatoria senza alcun necessità di una preventiva notifica agli altri graduati, dal momento che questi ultimi, partecipando ad una selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nella graduatoria stessa potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

Comune di Caserta
Area Comando Polizia Municipale
Viale V. Lamberti
81100 Caserta

OGGETTO: Accesso agli atti della procedura di progressione economica orizzontale.

Con nota del 30 luglio 2010 n. 0022686, il Comando della Polizia Municipale di Caserta ha comunicato che un proprio dipendente, che aveva partecipato ad una procedura per l'attribuzione della progressione economica orizzontale per il 2009, risultando non utilmente collocato in graduatoria, ha chiesto l'accesso agli atti della procedura stessa, ed in particolare alle schede di valutazione di tutti i concorrenti collocati in posizione utile. Tale domanda è stata respinta, perché ritenuta preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione. Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione, facendo presente che la questione è stata sottoposta al Difensore Civico (senza peraltro precisare se ciò sia avvenuto mediante formale ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, ovvero mediante semplice richiesta di parere).

Al riguardo la Commissione osserva, in via preliminare, che se la questione ha formato oggetto di apposito ricorso al Difensore Civico questa Commissione non ha alcuna competenza per intervenire, poiché le controversie in materia di accesso ad atti comunali sono di esclusiva competenza del Difensore Civico.

Se invece al Difensore Civico è stato richiesto un semplice parere ciò non preclude a questa Commissione di esprimere il proprio avviso, nei seguenti termini. In casi analoghi è stato costantemente ritenuto che, trattandosi di accesso procedimentale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/90, l'interessato abbia diritto di ottenere copia dei documenti della procedura, ed in particolare delle schede valutative dei concorrenti utilmente graduati, dal momento che questi ultimi, partecipando ad una selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nella graduatoria stessa potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (quali sono senza dubbio i concorrenti non utilmente graduati). Né in ciò può ravvisarsi un controllo generalizzato dell'attività della pubblica Amministrazione, dal momento che in tali casi l'accesso concerne i documenti amministrativi di un singolo specifico procedimento e non la generale attività dell'Amministrazione.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

Città di Castiglione delle Stiviere
Segreteria Generale
Via C. Battisti, 4
Palazzo Gonzaga
46043 Castiglione delle Stiviere

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali agli atti di Società controllate.

Con nota n. 16922 del 19 agosto 2010 il Sindaco di Castiglione dello Stiviere ha fatto presente che il Comune è unico socio di una S.r.l., che a sua volta è socia di maggioranza di una seconda S.r.l. che opera in campo ambientale e non ha rapporti diretti con il Comune. Ciò premesso il Sindaco ha chiesto di conoscere se, a parere di questa Commissione, i consiglieri comunali di Castiglione dello Stiviere abbiano diritto di ottenere da tale seconda Società le notizie e le informazioni previste dall'art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

Al riguardo si osserva che il citato articolo prevede che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dai rispettivi uffici "*nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti*" tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Ora nel concetto di "enti dipendenti" dal Comune rientra sicuramente non solo la Società di cui il Comune è unico socio ma anche la Società alla quale il Comune abbia esternalizzato proprie funzioni e della quale abbia di diritto – come nel caso in esame – o di fatto l'effettivo controllo. Deve quindi ritenersi che i consiglieri comunali di Castiglione delle Stiviere abbiano a loro volta diritto di accedere agli atti ed alle informazioni della Società in questione, irrilevante restando la circostanza che formalmente i rapporti tra il Comune e quest'ultima non siano diretti ma mediati dall'interposizione di un'altra Società.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ....., ..., ... e .....
contro
Amministrazione resistente: Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale

Fatto

I signori ....., ..., ... e ....., tutti Agenti del Corpo forestale dello Stato, in data 1.7.2010, chiedevano al Corpo Forestale dello Stato di poter accedere a tutti i provvedimenti, circolari intepretative ed atti presupposti adottati dall'Amministrazione in materia di determinazione del trattamento economico del personale dipendente del Corpo Forestale dello Stato impiegato presso il Centro Operativo aereo, con specifico riferimento alla determinazione dell'indennità pensionabile, dell'indennità di volo, dell'indennità di aeronavigazione e dell'indennità di pronto intervento aereo, a decorrere dal 20.3.1984, individuati nell'istanza di accesso.

L'interesse ad accedere a tali atti veniva rappresentato con riferimento all'intenzione, preannunciata dagli accedenti, di agire in giudizio per far valere il loro diritto a percepire le predette indennità in misura integrale, a fronte dell'assoggettamento ad una riduzione nella misura del 50% del minore tra l'importo costituito dalla somma delle indennità di volo e/o aeronavigazione e di pronto intervento e l'importo dell'indennità pensionabile di cui all'art. 43, comma 3 della legge n. 121/1981.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, gli odierni ricorrenti, in data 19 settembre 2010, adivano la Commissione per ottenere l'accesso agli atti richiesti.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Non si può dubitare dell'esistenza dell'interesse dei ricorrenti ad accedere agli atti in questione, relativi alla determinazione del trattamento economico ad essi spettante, quali dipendenti del Corpo Forestale dello Stato impiegato presso il Centro Operativo aereo, al fine di far valere in giudizio i loro diritti, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90.

Ne consegue l'illegittimità del rigetto dell'istanza di accesso da parte dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto

Il signor ....., in data 27.7.2010, inviava all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali un'istanza di accesso alla relazione redatta dal dottor ..... (superiore gerarchico dell'odierno ricorrente) in data 24 maggio 2005, inviata all'Autorità in data 14 dicembre 2005, rappresentando la necessità di acquisirla al fine di tutelare i suoi diritti nel giudizio, pendente dinanzi al Tribunale del lavoro di Chieti tra l'accedente e la Cassa di Risparmio di Chieti.

Formatosi silenzio-rigetto su tale istanza di accesso il signor ..... si rivolgeva alla Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

In data 29.7.2010 e 31.7.2010, il signor ..... rivolgeva analoghe istanze alla predetta Autorità aventi ad oggetto, rispettivamente la delibera del 7 giugno 2004 e la delibera del 9 settembre 2004 adottate dal Comitato esecutivo della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

Formatosi il silenzio-rigetto anche su tali istanze di accesso il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso alle delibere in questione.

In data 4.10.2010, 5 ottobre 2010 e 8.10.2010, l'Autorità comunicava di aver espressamente rigettato tutte le istanze di accesso presentate dall'odierno ricorrente, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera b) del regolamento n. 1/2006, adottato dalla predetta Autorità in materia di accesso ai documenti amministrativi, a norma del quale sono esclusi dall'accesso i documenti da essa detenuti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni assunte dal Garante in relazione ai ricorsi sottoposti alla cognizione dell'Autorità.

Diritto

I ricorsi, previa riunione per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, devono essere rigettati.

E' pacifico che tanto la relazione redatta dal dottor ....., quanto le due delibere adottate dal Comitato esecutivo della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, cui si riferiscono le istanze di accesso del 29 luglio e del 31 luglio del corrente anno, siano detenute dall'Autorità quali documenti inviati dalla Cassa di Risparmio di Chieti in relazione alla decisione di ricorsi in materia di accesso ai dati personali proposti dinanzi all'Autorità dall'odierno ricorrente.

La Commissione non può prescindere da quanto rappresentato dall'Autorità in ordine alla carenza di specifico rilievo di tali documenti nelle determinazione assunta dalla stessa su ricorso del signor ....., nonché dall'applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera b) del regolamento n. 1/2006.

Ne consegue l'infondatezza delle istanze di accesso in questione.

PQM

La Commissione, previa riunione dei ricorsi, li rigetta.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vercelli

Fatto

Il signor ....., avendo il rappresentante dell'Amministrazione dichiarato, nel corso di un'udienza tenutasi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vercelli relativa ad un giudizio tributario pendente tra l'odierno ricorrente e l'Amministrazione finanziaria, che l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto allo sgravio totale ai sensi dell'art. 49, comma 1 bis del d.P.R. n. 602/1973, in data 12 luglio 2010 rivolgeva alla Direzione provinciale di Vercelli dell'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso alla dichiarazione attestante lo sgravio totale riconosciutogli dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi della predetta disposizione legislativa.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

L'Amministrazione, con nota del 6.10.2010, rappresentava che, a suo avviso, la dichiarazione rilasciata in udienza dal rappresentante della Direzione provinciale di Vercelli fosse idonea ad attestare lo sgravio riconosciuto in favore del contribuente, ma che, tuttavia, per spirito di collaborazione, aveva inviato al ricorrente, in data 24.9.2010, copia del provvedimento di sgravio totale.

Il signor ....., nella nota inviata in data 24.9.2010, osservava che il documento inviato dall'Amministrazione in data 24.9.2010 non fosse idoneo a soddisfare la sua richiesta del 12.7.2010, poiché non si tratterebbe della dichiarazione prevista dall'art. 49, comma 1 bis, del d.P.R. 602/1973, bensì di una proposta di sgravio del Capo degli uffici controlli avente natura endoprocedimentale.

Pertanto, il ricorrente invitava la Commissione ad accogliere la sua istanza di accesso per l'emissione da parte del Direttore provinciale di Vercelli dell'Agenzia delle Entrate di dichiarazione attestante lo sgravio totale riconosciutogli dall'Amministrazione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Risulta pacificamente dagli atti che l'Amministrazione ritiene di aver già emesso la dichiarazione attestante lo sgravio totale riconosciuto in favore del contribuente, laddove lo stesso nega che la dichiarazione resa nel corso di un'udienza tenutasi dinanzi al giudice tributario ed il provvedimento trasmesso al ricorrente con la nota del 24.9.2010 siano idonei a soddisfare l'obbligo imposto all'Amministrazione dall'art. 49, comma 1 bis, del d.P.R. 602/1973

Ne consegue che la materia del contendere non è costituita dal rigetto di un'istanza di accesso ad un documento od atto detenuto dall'Amministrazione, ma dall'asserita violazione di una disposizione di legge consistente nella mancata emissione di un atto da parte dell'Amministrazione.

Si tratta di una questione certamente estranea alla sfera di attribuzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, competente a pronunciarsi esclusivamente sulle determinazioni di diniego dell'accesso a documenti amministrativi o di differimento dello stesso, adottate dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, ai sensi dell'art.25, comma 4, della legge n. 241/90.

Non spetta alla Commissione, invece, alcun potere di pronunciarsi sulla mancata adozione di un atto richiesto dal soggetto interessato.

PQM

La Commissione, ritenuta la propria incompetenza, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri "Molise"

Fatto

Il Maggiore ....., indagato in un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura di Larino – cui gli era stato partecipato solo in data 27/6/2006, in quanto asseritamente smarrito, il "rapporto informativo" per il periodo compreso tra il 19.5.2004 ed il 19.6.2004, redatto dal Comandante della Brigata Multinazionale sud-ovest nei confronti dell'odierno ricorrente, che aveva prestato servizio in Kosovo, quale Comandante della Compagnia di Polizia militare negli anni 2003 e 2004 – , in data 6.7.2010, a mezzo del suo legale, chiedeva all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.p., di mettergli a disposizione, per la consultazione e l'eventuale estrazione di copia, tutta la documentazione amministrativa riguardante la vicenda dello smarrimento della documentazione caratteristica in questione.

In data 5 agosto 2010, il Comando Legione Carabinieri Molise rigettava l'istanza di accesso sul rilievo che – non essendo individuabile in capo all'accedente un interesse personale, attuale e concreto od una situazione giuridica da tutelare, in considerazione dell'assenza di alcun nesso tra il procedimento penale pendente nei confronti del Maggiore ..... e la documentazione richiesta – essa era preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della P.A.

In data 3.9.2010, il Maggiore Fabio ....., a mezzo del suo legale, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Il Maggiore ....., a mezzo del suo legale, in data 6.7.2010, chiedeva all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.p. di mettergli a disposizione tutta la documentazione amministrativa riguardante la vicenda relativa alla sua richiesta di una borsa di studio – che, pur essendo stata istruita dal Comando della Legione Carabinieri Molise, non sarebbe mai pervenuta presso il predetto Comando – con particolare riferimento alle ricerche compiute sullo smarrimento della predetta documentazione.

Analoga richiesta di accesso a documentazione asseritamente smarrita dall'Amministrazione con particolare riferimento alle ricerche compiute sullo smarrimento in questione veniva rivolta all'amministrazione, ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.p., sempre a mezzo del suo legale in data 9.7.2010.

Tali istanze venivano rigettate dall'Amministrazione con due distinte note, datate 6.8.2010, sul rilievo che le stesse erano preordinate ad un controllo generalizzato dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Con due distinti ricorsi del 6.9.2010, il Maggiore ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 28.9.2010 e 29.10.2010 inviava delle memorie nelle quali, oltre a ribadire la legittimità del rigetto delle istanze di accesso dell'odierno ricorrente, faceva rilevare l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sui ricorsi, poiché attraverso le istanze in questione il ricorrente non avrebbe esercitato il diritto di

accesso, ai sensi della legge n. 241/90, bensì la facoltà attribuita dall'art. 391 *quater* c.p.p. nel quadro della disciplina delle cosiddette investigazioni difensive.

Diritto

I ricorsi, previa riunione degli stessi per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, devono essere accolti.

Pur essendosi impropriamente fatto ricorso alla disciplina delle cosiddette investigazioni difensive per fondare la richiesta di acquisizione della documentazione in questione, la Commissione ritiene che l'accesso ad essa debba essere consentito sulla base della disciplina dettata dalla legge n. 241/90.

Si tratta di documenti concernenti personalmente il ricorrente che sono stati sufficientemente individuati nelle sue istanze di accesso.

Pertanto, non appare condivisibile il rilievo dell'Amministrazione secondo il quale attraverso tali istanze il ricorrente avrebbe inteso operare un controllo generalizzato dell'operato della P.A.

PQM

La Commissione, previa riunione dei ricorsi, li accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare le istanze di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..... di ..... & C s.n.c
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – compartimento della Polizia Stradale per l'Umbria – Sezione di Perugia

Fatto

Il ricorrente, a seguito della contestazione del verbale n. 70/176901 R.G. n. 402652 del 13 aprile 2010 per violazione dell'art. 174/4 del codice della strada, a carico di ....., conducente dell'autoarticolato targato ..... di proprietà del ricorrente, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

a. registrazioni del tachigrafo digitale, stampate e ritirate dal personale operante di parte resistente, relative ai giorni 11 e 12 aprile 2010;

b. lista di controllo in materia di autotrasporto eventualmente redatta il m13 aprile 2010;

c. ulteriori documenti, riferiti al controllo su strada del 13 aprile 2010 al complesso veicolare su indicato, eventualmente redatti anche successivamente, in possesso di parte ricorrente.

Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di opporsi la verbale di contestazione citato.

Avverso il silenzio rigetto, ... quale legale rappresentante della ....., ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Parte resistente, con nota del 29 settembre, ha inviato a questa Commissione copia dei seguenti verbali nn. 70_176901 e 70_176902 redatti ai sensi degli artt. 174, commi 4 e 9 del d.lgs. n. 285 del 1992 recante "Nuovo Codice della Strada" e le registrazioni del tachigrafo digitale stampate il 13 aprile 2010 e riferite ai giorni 11 e 12 precedenti.

La segreteria della scrivente Commissione, a seguito di tale nota ha provveduto ad inviare i chiesti documenti al ricorrente.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota del 29 settembre 2010, di cui alle premesse di fatto, dichiara cessata la materia del contendere

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Consolato Generale d'Italia in Londra

Fatto

Il ricorrente, classificatosi al quinto posto alla procedura selettiva per l'assunzione di un impiegato a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel settore consolare, il 20 luglio, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

a. verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice in relazione alle diverse prove di esame;

b. elaborati relativi alle prove pratiche eseguite dal ricorrente e dai candidati classificatisi nella graduatoria finale degli idonei e relative schede valutative;

c. verbali concernenti lo svolgimento delle prove orali sostenute dal ricorrente e dai candidati classificatisi nella graduatoria finale degli idonei e relative schede valutative;

d. ogni altro documento relativo al ricorrente, ivi incluso il verbale di assegnazione punteggio per titoli;

e. verbali concernenti altre operazioni compiute dalla commissione e riguardanti i candidati classificatisi nella graduatoria finale degli idonei.

Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare la legittimità delle operazioni concorsuali ed, eventualmente, tutelare i propri diritti, anche, in sede giurisdizionale.

Avverso il silenzio rigetto, ..., ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 27 settembre, ha comunicato di avere emanato, il 14 settembre, un provvedimento con il quale differiva l'accesso alla conclusione della procedura concorsuale, ossia alla pubblicazione delle nuove graduatorie dei partecipanti e degli idonei. Parte resistente ha, inoltre, allegato il provvedimento con il quale, a conclusione della procedura, ha concesso l'accesso ai chiesti documenti. In particolare, con riferimento ai documenti di cui alle lett. a) e d), ossia verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice in relazione alle diverse prove di esame e ogni altro documento relativo al ricorrente, ivi incluso il verbale di assegnazione punteggio per titoli, parte resistente rappresenta che i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nel corso dello svolgimento delle prove fanno stato delle operazioni d'esame e non contengono ulteriori criteri di valutazione, rispetto a quelli già riportati ai punti 4, 5 e 6 dell'avviso di assunzione, consultabile sul sito del Consolato. Il Consolato d'Italia in Londra, chiede, pertanto, che questa Commissione dichiari cessata la materia del contendere, assicurando la trasmissione del verbale di accesso.

Diritto

Il ricorrente, secondo il disposto dell'art. 12, comma 4 del d.P.R. n. 184 del 2006, avrebbe dovuto allegare al ricorso il provvedimento di differimento dell'amministrazione resistente. Non avendo il ricorrente adempiuto l'incombente il ricorso è da dichiarare inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera b) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Gen. per il Personale Militare – Comando Legione Carabinieri Molise – SM Nucleo Relazioni con il Pubblico

Fatto

Il Tenente Colonnello ....., inserito nelle aliquote di avanzamento al grado superiore per l'anno 2010, con istanza del 12 luglio ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

a. tutti i documenti valutativi a lui relativi redatti dalla commissione di avanzamento;

b. tutti i documenti valutativi redatti dalla commissione di avanzamento degli ufficiali inseriti nel quadro di avanzamento nel grado di colonnello CC:

b. 1) graduatorie di merito relative alle citate procedure di avanzamento;

b. 2) criteri assunti dalla competente commissione di avanzamento per l'esercizio dei poteri istruttori e/o valutativi necessari per l'esame dei candidati che intendono avanzare nel grado di colonnello;

c. verbali ed ogni documento connesso alle sedute della commissione di avanzamento per l'anno 2010.

Chiarisce il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi legittimi.

Parte resistente ha concesso l'accesso ai documenti di cui alle lett. a), b. 1) e c) mentre, con riferimento a parte dei documenti di cui alla lett. b. 2), ossia criteri adottati dalla commissione nel procedimento di valutazione, rinvia alla normativa di riferimento, ossia agli artt. 25 e 26 della legge n. 1955 n. 1137 ed al connesso regolamento attuativo. Tuttavia, afferma il Tenente Colonnello ..... nel presente ricorso, l'immotivata apposizione di numerosi *omissis* ai documenti inviati ed, in particolare agli allegati 2 e 3 del verbale n. 2 del 30 marzo 2010, hanno limitato l'esercizio del diritto di accesso, compromettendo l'esercizio del diritto di difesa.

Avverso il parziale diniego, il Tenente Colonnello ..... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Questa Commissione, non essendo in grado di valutare le ragioni che hanno indotto parte resistente a coprire parte dei documenti con degli *omissis*, dichiara il ricorso fondato atteso che il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva indicata nella parte narrativa in fatto, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti; interesse, del resto, non contestato da parte resistente la quale ha, già, concesso un accesso parziale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Trani, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (Bari)

Fatto

Il Sostituto Commissario della Polizia Penitenziaria, ..., a seguito del provvedimento n. 42 del 2010 con il quale la Casa Circondariale di Trani ha negato al ricorrente l'affidamento temporaneo delle funzioni di Comandante di Reparto fino a quel momento attribuitegli, con conseguente demansionamento, ha chiesto alle amministrazioni resistenti di potere accedere al provvedimento n. 21885/UPF/P Pol, richiamato nel provvedimento n. 42 ed ai documenti allegati, al fine di potere esercitare i propri diritti innanzi il Giudice del Lavoro.

Avendo potuto accedere solo parzialmente ai documenti, avendo estratto copia del provvedimento n. 21885/UPF/P Pol e non della nota n. 41/2010 RIS del 29 luglio 2010 allegata, il Sostituto Commissario della Polizia Penitenziaria, ..., ha presentato ricorso avverso il silenzio rigetto, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, con memoria del 27 settembre, ha comunicato a questa Commissione di avere negato l'accesso ai chiesti documenti, con provvedimento del 13 settembre, ai sensi dell'art. 4, lett. i) del D.M. n. 115 del 1996, il quale esclude dall'accesso, "per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese i documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernenti l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente". Specifica parte resistente di avere ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza per motivi di ordine e sicurezza pubblica rispetto al diritto di difesa del ricorrente, il quale era stato, comunque, garantito mediante l'estrazione di copia del provvedimento n. 21885/UPF/P Pol; infatti, il documento sottratto all'accesso non è "necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del ricorrente", atteso che il medesimo potrà far valere le proprie ragioni nel procedimento disciplinare in corso.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il documento chiesto dal ricorrente è, infatti, richiamato nel documento già rilasciato dalla pubblica amministrazione resistente; in tal senso l'art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, stabilisce che "l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento".

Si ricorda, poi, che l'art. 4, comma 1 del D.M. n. 115 del 1996, invocato dall'amministrazione a sostegno del proprio diniego, consente agli interessati la visione

degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Inoltre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto autonomo rispetto al diritto di tutela in giudizio dei propri diritti, e, pertanto, all'amministrazione resistente spetta solo la valutazione in ordine alla sussistenza dell'interesse ad accedere ai chiesti documenti, non anche in ordine alla strumentalità di tali documenti alla difesa in giudizio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria – casa Circondariale N.C. Sanremo

Fatto

Il ricorrente, quale partecipante all'interpello interno per l'assegnazione di un'unità di polizia penitenziaria in servizio presso la Sala regia e presso la Sala Convegno, essendo stato escluso da tale servizio, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

a. Istanze dei partecipanti la procedura di interpello;
b. Titoli esibiti dai concorrenti;
c. Prospetto analitico dei punti assegnati ai concorrenti che precedono il ricorrente in graduatoria.

Gli indicati documenti sono necessari, sostanzialmente, per verificare la correttezza dell'operato di parte resistente nella valutazione dei titoli e attribuzione dei punteggi ed, eventualmente, tutelare le proprie ragioni.

Parte resistente, con provvedimento del 30 luglio, ha concesso la sola visione dei documenti di cui alla lettera a) dai quali potere rilevare i punteggi attribuiti, previo consenso degli interessati e, con riferimento ai documenti di cui alle lett. b) e c), ha comunicato che l'istanza non può essere accolta.

L'agente scelto ..... ha, pertanto, presentato ricorso avverso il provvedimento di rigetto, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Parte resistente, con memoria del 24 settembre, ha rilevato la tardività del ricorso, l'inammissibilità del medesimo atteso che con il provvedimento del 30 luglio, la Casa Circondariale non ha inteso negare l'accesso ai su indicati documenti ma differirlo all'esito delle controdeduzioni dei controinteressati, l'infondatezza delle doglianze dal momento che è pendente un ricorso gerarchico sull'esclusione del ricorrente dai predetti servizi. Rileva, ancora, l'amministrazione resistente che contenendo i titoli presentati dai partecipanti numerosi dati sensibili inerenti, tra l'altro, valutazioni psicoattitudinali e morali, opinioni, giudizi su condotte e descrizioni del temperamento, il diritto di difesa del ricorrente è stato soddisfatto mediante la concessione della sola visione di parte dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti indicati nella narrativa in fatto al fine di tutelare i propri diritti, mentre l'amministrazione resistente ha parzialmente negato l'accesso al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei partecipanti alla procedura selettiva.

La Commissione, aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione secondo il quale in materia di concorsi pubblici deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti

prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati. (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 08 luglio 2008). Ciò in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l'uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura e pertanto, ai fini del giudizio di accesso, non assumono, ai sensi del citato art. 22, comma 1, lett. c), legge 7 agosto 1990, n. 241, la veste di controinteressati in senso tecnico.

Inoltre, non appare legittimo concedere la visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura dell'art. 25 co. 1 della legge 241 del 1990, il quale prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e dalla lettura dell'art. 22 co. 1 lett. a) della legge 241 del 1990, il quale prevede che per diritto di accesso deve intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi". La circostanza che il legislatore abbia in tale modo definito l'accesso induce a ritenere superata la concezione dell'accesso attenuato consistente nella sola visione dell'atto, asseverando, viceversa, una impostazione della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l'estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell'accesso prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ritenutolo fondato, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare, della leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati – 1° Reparto – 5^ Divisione

Fatto

Il Brigadiere Capo in congedo ....., con istanze del 21 luglio, 3 e 12 agosto ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. decreto di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato n. 164 del 22 ottobre 2010, attinente l'assegno privilegiato ord. di 7ª categoria, dal 28 novembre 2005 al 27 novembre 2009, redatto dal Ministero della Difesa – II Reparto – V Divisione – in relazione al foglio n. 221052 del 20 novembre 2009 del medesimo Ministero, già trasmesso l'8 marzo 2010 al Bilancio, ex Ragioneria centrale, per la mia infermità dipendente da causa di servizio: "EDD L5 – S1 RMN documentata;
2. parere favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 16581/2009 del 14 settembre 2009 per l'infermità del ricorrente dipendente da causa di servizio;
3. decreto n. 1854 del 18 maggio 2010 concessivo dell'equo indennizzo emesso dal Ministero della Difesa III Reparto – 9^ Divisione – Roma, relativo all'infermità di servizio.

Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per verificare l'eventuale contraddittorietà della condotta di parte resistente e per conoscere le ragioni in base alle quale la sede di Catania dell'Inpdap non ha ancora provveduto alla liquidazione delle somme previste.

Avverso il silenzio rigetto di parte resistente, il Brigadiere Capo in congedo ..... ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale destinatario dei provvedimenti accertativi della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e concessivi dell'aumento di un decimo della pensione normale a titolo di pensione privilegiata ordinaria e dei relativi arretrati, è senza dubbio, titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti.

Al riguardo, si ricorda che il legislatore ha sottoposto il diritto di accesso ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto

dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti a procedimenti cui si sia preso parte.

In tal senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo collegio ha ritenuto non contestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse. Di recente, nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. I *quater*, 10.03.2006, n. 1862.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Commerciale "....."

Fatto

La ricorrente, quale genitore della minore ....., iscritta per l'anno scolastico 2009/2010 alla classe II, sez. G dell'istituto scolastico resistente con istanza presentata il 29 giugno c.a. e protocollata l'8 luglio, ha chiesto all'Istituto resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

a. verifiche scritte ed orali;
b. registro personale;
c. registro dei verbali.

Specifica la ricorrente che la minore non è stata ammessa alla classe successiva.

Parte resistente, il 24 agosto, ha concesso l'accesso solo al verbale del Consiglio di classe del 17 giugno, senza formulare alcuna motivazione in ordine al diniego di copia degli altri documenti.

Avverso il parziale diniego ..... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, in qualità di genitore della minore, è titolare di un interesse endoprocedimentale, ad acquisire copia dei documenti relativi al provvedimento di non ammissione alla classe superiore del quale la figlia è stata destinataria. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione, trattandosi di un accesso esercitato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non è necessaria l'esposizione delle ragioni alla base dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ritenutolo fondato, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto I, Ufficio II

Fatto

Il Capo 1ª Classe Nocchiere di Porto ....., in servizio presso il settimo reparto del Comando generale della Capitaneria di Porto di Roma, a seguito di ripetute richieste non soddisfatte di trasferimento presso la Capitaneria di Porto di Gaeta e momentaneo distacco, per ragioni familiari presso la sede di Terracina, ha chiesto di potere accedere all'istanza di trasferimento del Capo 1ª Classe NP ..... presso la Capitaneria di Porto di Gaeta ed al provvedimento con il quale quest'ultimo è stato destinato nella sede richiesta. Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti.

Avverso il silenzio rigetto di parte resistente, il Capo 1ª Classe Nocchiere di Porto ....., ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Successivamente, il 7 settembre, il ricorrente ha inviato una memoria con la quale ha comunicato di avere esercitato l'accesso ai chiesti documenti ed ha chiesto di volere dichiarare cessata la materia del contendere.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota del 7 settembre 2010, di cui alle premesse di fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Macerata

Fatto

La sig.ra ....., in data 12 agosto 2010 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere al modello unico per i periodi di imposta 2007/2009 della Cooperativa sociale ....., posta in liquidazione. La richiesta era motivata dalla necessità di individuare beni e crediti da sottoporre a procedura esecutiva, essendo l'istante creditrice della suddetta impresa cooperativa. L'amministrazione, con provvedimento del 27 agosto successivo ha negato l'accesso ritenendo la documentazione domandata non accessibile, anche secondo quanto stabilito dalla circolare del Ministero delle finanze del 1997. Contro tale diniego, in data 10 settembre la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 29 settembre parte resistente ha trasmesso memoria difensiva, subordinando l'accoglimento della richiesta di accesso all'assenza di opposizione da parte della società controinteressata.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Cooperativa ..... Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica alla controinteressata secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Autonord S.r.l.
contro
Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro di Treviso

Fatto

La società Autonord S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ....., riferisce di essere stata oggetto di sanzione amministrativa comminata a seguito di procedimento ispettivo avviato a seguito di dichiarazioni rese da alcuni dipendenti della società Autonord. Pertanto, in data 19 luglio u.s. inoltrava nei confronti di parte resistente domanda di accesso ai documenti contenenti le suddette dichiarazioni dei dipendenti, vedendosi opporre un diniego fondato anche sulle previsioni regolamentari di cui al D.M. n. 757/94, art. 2, lett. c) e g) contenente le fattispecie di esclusione del diritto di accesso.

Contro tale diniego, la società Autonord ha presentato in data 6 settembre u.s. ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 27 settembre u.s. l'amministrazione resistente insiste per il rigetto del ricorso.

Diritto

Con riferimento al ricorso presentato dalla società Autonord la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda anche sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 2 del D.M. n. 757/1994. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Comando legione carabinieri Marche

Fatto

Il sig. ....., in qualità di controinteressato all'accesso, in data 15 giugno 2010 ha chiesto di poter accedere a tutta la documentazione a sua volta richiesta dal capitano ..... e contenente dati riferibili al primo. Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento del 9 agosto 2010, sostenendo di aver sempre avvisato l'odierno ricorrente di tutte le istanze presentate dal capitano ..... e che comunque l'istante non sarebbe titolare di situazione legittimante l'accesso. Contro tale determinazione il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 28 settembre u.s. parte resistente insiste per il rigetto del ricorso, riproponendo le stesse argomentazioni contenute nell'impugnato diniego.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Le circostanze opposte da parte resistente, invero, appaiono destituite di giuridico fondamento. Quanto all'avvenuta comunicazione di tutte le domande di accesso del capitano ....., si osserva che nella fattispecie in questione non si tratta di assolvere ad un obbligo procedimentale quale quello di comunicare l'istanza di accesso al controinteressato, ma di decidere sulla sua fondatezza o meno. A tale riguardo viene in rilievo il secondo motivo di diniego, consistente, appunto, nella carenza di interesse del ..... Sul punto è appena il caso di osservare come l'originaria qualità di controinteressato, in questa sede trasformatasi in qualità di accedente, sembra fugare ogni dubbio sulla legittimazione dell'odierno ricorrente e pertanto il ricorso merita è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione italiana massoterapisti
contro
Amministrazione resistente: Regione Abruzzo – Direzione politiche della salute

Fatto

L'Associazione italiana massoterapisti riferisce di aver inoltrato a parte resistente in data 30 giugno u.s. richiesta di parere in merito alle mansioni del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi. Contro tale silenzio-rigetto l'associazione ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 24 settembre u.s. parte resistente eccepisce l'incompetenza della Commissione adita.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Stato maggiore dell'aeronautica – Reparto 1°

Fatto

Il sig. ..... con istanza di accesso del 21 luglio u.s. ha chiesto di poter accedere alle disposizioni impartite dal capo di Stato maggiore in relazione alle comunicazioni inoltrate al Comando logistico, Comando aeronautica militare e al Comando scuole dell'A.M. 3/rep, per le quali il Capo di Stato Maggiore ha disposto la trattazione da parte dell'ufficio da egli diretto. L'....., inoltre e con la medesima istanza, ha chiesto l'accesso alla nota di trasmissione di un non meglio precisato esposto da parte del Sottocapo di Stato Maggiore. Non avendo ottenuto risposta all'istanza nei successivi trenta giorni, in data 7 settembre u.s. l'..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. L'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 184/2006, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria l'esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso. Nel caso di specie entrambi gli elementi non sono ravvisabili nel ricorso né dall'allegata domanda di accesso, non consentendo alla scrivente la necessaria valutazione della legittimazione del ricorrente all'esercizio del chiesto accesso. Si rileva inoltre che l'accesso a *disposizioni* fuoriesce dall'ambito applicativo del diritto previsto e disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*), dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Croce rossa italiana – Comitato provinciale di Vibo Valentia

Fatto

Il sig. ....., socio della Croce rosse italiana, in virtù di tale sua qualità ha chiesto all'amministrazione resistente in data 6 agosto 2010 copia dei seguenti documenti: 1) bilancio di previsione per gli anni2007/2010; 2) conto consuntivo per gli anni 2007/2009; 3) elenco aggiornato dei beni del Comitato resistente con indicazione del consegnatario degli stessi.

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento del 6 settembre u.s., eccependo l'assenza di interesse qualificato all'accesso e l'assenza di motivazione nella richiesta denegata. Contro tale provvedimento il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 28 settembre u.s. parte resistente insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Il ricorso non è fondato.

Al riguardo la Commissione osserva che la qualità di socio posta a fondamento della domanda di accesso presentata dall'odierno ricorrente non accompagnata dall'indicazione di nessun altro motivo legittimante l'istanza ostensiva, non è sufficiente a radicare il diritto di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 in capo all'istante. Ciò considerata anche l'ampiezza della domanda di accesso, relativa a numerosi documenti formati da parte resistente. Sul punto, il comma 2 dell'art. 25 della citata legge richiede perentoriamente il requisito della motivazione della domanda di accesso; requisito che, nel caso di specie, non può ritenersi assorbito dall'allegazione della qualità di socio della Croce rossa.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.ssa .....
contro
Amministrazione resistente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Amministrazione centrale – Sez. IV Ripartizione studenti – Commissione giudicatrice degli esami per l'abilitazione alla professione di Architetto Junior

Fatto

La dott.ssa ..... riferisce di aver preso parte lo scorso mese di giugno alle prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione di architetto Junior non superandole. Pertanto, in data 5 agosto 2010 chiedeva l'accesso ai propri elaborati vedendosi opporre una sorta di differimento da parte dell'amministrazione resistente motivato dal fatto che la Commissione giudicatrice non aveva ancora reso disponibili gli atti della procedura.

Contro tale determinazione, la dott.ssa ..... in data 10 settembre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, legge n. 241/90, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, stante la partecipazione del medesimo alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione alla professione forense. Sgombrato il campo da ogni dubbio circa la legittimazione dell'odierno ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, la Commissione rileva l'illegittimità del provvedimento di c.d. differimento per come motivato. La circostanza che le commissione giudicatrice non abbia reso disponibili gli atti domandati non può certamente costituire valido motivo per differire l'accesso. Ciò sia in quanto lo

svolgimento delle prove orali è imminente e la ricorrente potrebbe avere interesse ad esperire i rimedi previsti dall'ordinamento per esservi ammessa con riserva, sia perché le commissioni giudicatrici sono costituite presso la Sapienza ed è pertanto quest'ultima che risponde del loro operato non essendo ammissibile che il ritardo nella trasmissione degli atti debba essere sopportato dall'accedente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Aeronautica militare – 36° stormo – Gioia del Colle

Fatto

Il sig. ..... riferisce di aver presentato in data 12 luglio u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia della lettera di trasmissione e della comunicazione n. SQA 122/P 145242 indirizzata al Capitano ..... e sulla cui base parte resistente avrebbe operato lo spostamento del ricorrente dal ruolo dei navigatori al ruolo delle armi. L'interesse alla richiesta di accesso ed al conseguente gravame, è motivato dal ..... in funzione della verifica della correttezza e della legittimità del suddetto spostamento. L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 10 settembre 2010 chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato anche al controinteressato capitano ..... Parte resistente con memoria difensiva del 27 settembre u.s. fa presente che identica richiesta era già stata presentata dal ricorrente il 26 febbraio 2009, rispetto alla quale l'amministrazione aveva risposto di non essere in possesso del documento domandato. Pertanto, insiste per il rigetto del ricorso.

Diritto

La Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, e considerato che la documentazione domandata dal ..... non è materialmente nella disponibilità dell'amministrazione resistente, non può che respingere il gravame, attesa l'oggettiva impossibilità di accogliere l'istanza ostensiva.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: INPS – sede di Roma Casilino

Fatto

Il 13 gennaio e il 12 luglio 2010 il signor ..... ha presentato all'INPS sede di Roma Casilino identica istanza, portante richiesta di accredito figurativo per un periodo di lavoro LSU.

Non avendo l'amministrazione dato risposta, il signor ..... il 3 settembre 2010 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente questa Commissione rileva che quanto chiesto nell'odierno gravame non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della legge n. 241/90, e pertanto la scrivente, dovendo i ricorsi alla medesima indirizzati essere rivolti, da parte dell'interessato, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, oppure, da parte del controinteressato, avverso le determinazioni che consentono l'accesso, non è competente a esprimersi.

La Commissione non può tuttavia esimersi dal rilevare che l'atteggiamento omissivo dell'amministrazione non appartiene all'ambito del corretto e trasparente agire amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Fatto

L'8 luglio 2010 il signor ..... ha presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una lettera in cui chiede informazioni su quale sia la norma di riferimento del sistema retributivo al fine del calcolo della pensione.

Non avendo l'amministrazione dato risposta, il signor ..... il 3 settembre 2010 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Il 20 settembre 2010 parte resistente ha trasmesso una sua memoria.

Diritto

Preliminarmente questa Commissione rileva che quanto chiesto nell'odierno gravame non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della legge n. 241/90, e pertanto la Commissione, dovendo i ricorsi alla medesima indirizzati essere rivolti, da parte dell'interessato, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, oppure, da parte del controinteressato, avverso le determinazioni che consentono l'accesso, non è competente a esprimersi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Presidenza della Repubblica, Ministero dell'economia e delle finanze, Prefettura di Roma, Prefettura di Viterbo

Fatto

Il signor ....., a nome e per conto della madre ....., ha presentato negli anni alle amministrazione in epigrafe una notevole mole di richieste di informazioni aventi per argomento le vicende connesse alla mancata cessione dell'alloggio ERP in cui risiede, nel Comune di Vejano (VT), la signora ..... stessa.

Da ultimo ha inviato il 7 luglio 2010 delle note, in cui sollecita la Presidenza della Repubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Prefetture di Roma e di Viterbo a fornirgli aggiornamenti in merito a istanze da lui presentate in passato, e riguardanti la questione più sopra scritta.

Il 2 settembre 2010, lamentando il silenzio delle amministrazioni adite, il sig. ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Tutte le quattro amministrazioni epigrafate hanno provveduto a trasmettere alla scrivente memorie di chiarificazione della vicenda.

Diritto

Preliminarmente questa Commissione rileva che quanto chiesto nell'odierno gravame non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della legge n. 241/90, e pertanto la Commissione, dovendo i ricorsi alla medesima indirizzati essere rivolti, da parte dell'interessato, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, oppure, da parte del controinteressato, avverso le determinazioni che consentono l'accesso, non è competente a esprimersi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Marcignago (PV)

Fatto

Il signor ....., in qualità di consigliere comunale, il 4 agosto 2010 ha chiesto al Comune di Marcignago copia di alcuni documenti in ricorso indicati. L'amministrazione con nota del 30 agosto 2010 ha condizionato l'accesso alla sottoscrizione di una dichiarazione di riservatezza sui dati in questione.

Il sig. ..... è ricorso il 16 settembre 2010 a questa Commissione, perché assuma le opportune determinazioni sull'operato di parte resistente.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Marcignago.

A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..... parafulmini S.r.l.
contro
Amministrazione resistente: Comune di Veniano (CO)

Fatto

La signora ....., in qualità di legale rappresentante pro-tempore della ..... parafulmini S.r.l., si è rivolta il 12 marzo 2010 alla scrivente Commissione avverso un diniego di accesso del Comune di Veniano. La Commissione ha dichiarato il 4 maggio 2010 il ricorso inammissibile per incompetenza, suggerendo di indirizzare il ricorso, ai sensi dell'articolo 25 legge n. 241/90, al Difensore civico competente per ambito territoriale.

Presentata richiesta al Difensore civico comunale, l'odierna ricorrente è stata però informata dall'amministrazione in epigrafe di come nel Comune di Veniano tale figura non fosse mai stata istituita, in assenza di un obbligo che ne imponesse la nomina, e di come fosse comunque stata soppressa dalla legge n. 42/2010.

Ritenendo, in ragione di quanto scritto e alla luce della legge n. 42/2010, che la scrivente debba ritenersi competente riguardo al ricorso originario, parte ricorrente ha presentato il 7 settembre 2010 a questa Commissione richiesta di riesame della decisione presa il 4 maggio scorso.

Diritto

La legge n. 42/2010, nell'abolire il Difensore civico comunale, stabilisce che le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune, e che, in tale caso, il difensore civico provinciale assume la denominazione di difensore civico territoriale: poteva quindi ben darsi l'attivazione nella provincia di Como della figura del difensore civico provinciale e di una convenzione fra il medesimo e il Comune di Veniano. Oppure, ancora, era possibile rivolgersi al Difensore civico regionale. Tale tipologia di ricorso, in ogni caso, è previsto dalla legge n. 241/90 in via alternativa, e non sostitutiva, rispetto ai rimedi giurisdizionali normalmente esperibili.

Tanto premesso, la Commissione rileva come in nulla la legge n. 42/2010 innovi rispetto alla propria competenza a decidere dei ricorsi, e conferma pertanto la preliminare dichiarazione di inammissibilità resa il 4 maggio 2010.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.ssa .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'interno – Dip. politiche del personale amministrativo civile

Fatto

La dottoressa ....., dal 2007 assistente sociale del Comune di Roma con contratto a termine, è stata convocata per il 14 giugno 2010 dalla Prefettura di Cremona, in qualità di vincitrice di concorso, per l'assunzione in servizio come assistente sociale. Presentatasi in Prefettura la dottoressa ....., contestualmente alla firma del contratto di assunzione, ha chiesto di essere messa in aspettativa, ex art. 7 co. 8 lett. b) CCNL 98/01, fino al 26 dicembre, data in cui maturerà l'anzianità necessaria a una eventuale stabilizzazione al Comune di Roma.

Essendogli stato notificato, il 3 luglio 2010, il rigetto della richiesta di aspettativa, con conseguente invito a presentarsi al posto di lavoro, la dottoressa ..... ha chiesto il giorno stesso alla Prefettura, oltre alla sospensione del rapporto di lavoro, accesso ai documenti (direttive, circolari, istruzioni, linee guida, prassi, etc) relativi alle competenze e attribuzioni sulle domande di aspettativa *de qua*, nonché accesso ai documenti utilizzati per l'emissione della nota del 3 luglio, essendo tali atti necessari alla difesa in giudizio in caso di contenzioso e mancando la nota dei riferimenti normativi, giurisprudenziali e gestionali alla base dell'argomentazione di non accoglimento della richiesta di aspettativa; ha inoltre chiesto che l'accesso avvenga a Roma presso il Ministero dell'interno, che detiene i documenti, e di conoscere il nome dell'unità organizzativa e del responsabile del procedimento. L'istanza è stata trasmessa il 5 luglio 2010 dalla Prefettura di Cremona al competente dipartimento in epigrafe del Ministero dell'interno.

Il 22 luglio 2010 il Ministero, contestando all'istante, in base a nota del 7 luglio 2010 della Prefettura di Cremona, un addebito disciplinare per ingiustificata assenza dal lavoro, ha preannunciato la convocazione, in seguito stabilita per il 6 ottobre, della dottoressa ....., perché possa difendersi dalla sanzione prevista, ovvero il licenziamento.

Il 26 luglio 2010 la dottoressa ....., in conseguenza dell'intervenuto addebito disciplinare, ha chiesto al Ministero dell'Interno accesso agli atti utilizzati per la formulazione della contestazione del 22 luglio, specie la nota della Prefettura di Cremona del 7 luglio 2010, e ha confermato sia la richiesta di accedere a quanto chiesto con istanza del 3 luglio 2010 sia di conoscere nome delle unità organizzative e dei responsabili dei procedimenti che la riguardano.

Il 21 settembre 2010, non avendo ricevuto risposta dall'amministrazione in merito alle istanze del 3 e del 26 luglio 2010, la dottoressa ..... ha presentato, avverso il silenzio-rigetto formatosi sulle richieste di ostensione documentale, ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento.

L'amministrazione ha trasmesso a questa Commissione, il 5 ottobre 2010, una dichiarazione di consenso all'ostensione dei documenti di cui al presente ricorso. A tale memoria ha allegato copia delle risposte già precedentemente fornite alle istanze di

parte ricorrente, una del 10 agosto scorso in cui chiede di dettagliare i documenti chiesti il 3 luglio 2010, e una dell'1 ottobre 2010 di consenso all'accesso ai documenti connessi al provvedimento disciplinare.

La signora ..... ha trasmesso, il 7 ottobre, una memoria integrativa del ricorso odierno. Da tale memoria emerge che il 6 ottobre scorso, subito dopo la prima audizione in merito al provvedimento disciplinare, la ricorrente ha avuto accesso ai documenti connessi all'addebito disciplinare, mentre non è potuta entrare in possesso degli atti connessi al rigetto della richiesta di aspettativa per indisponibilità, in quell'orario, del responsabile del procedimento. Lamentando di non aver mai ricevuto le raccomandate inviatele dall'amministrazione in risposta alle istanze presentate, nonché irregolarità nella tenuta del fascicolo relativo all'addebito disciplinare contestatole, e in generale un comportamento omissivo dell'amministrazione, la ricorrente ha confermato la richiesta di accedere ai documenti non ancora ottenuti, ovvero quanto chiesto nell'istanza del 3 luglio 2010.

Diritto

La Commissione, preso atto che l'accesso ai documenti relativi al provvedimento disciplinare ha già avuto luogo e che l'ostensione degli altri documenti chiesti non è ancora avvenuta solo a motivo di un banale contrattempo, e non avendo, inoltre, motivo di dubitare della veridicità di quanto comunicatole dall'amministrazione, di offrire la più ampia disponibilità a consentire l'accesso a tutti gli atti chiesti nel presente ricorso, ritiene di dichiarare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Marche multiservizi S.p.A.

Fatto

Il signor ....., in qualità di coordinatore regionale delle guardie giurate WWF, ha chiesto a Marche multiservizi S.p.A., gestore del servizio idrico per 56 comuni della provincia di Pesaro e Urbino, copia elettronica di alcuni documenti riguardanti le analisi delle acque, con istanza dell'1 giugno 2010 reiterata il 16 luglio 2010.

L'amministrazione ha negato l'accesso, motivandolo con nota del 23 luglio 2010.

Il ricorrente ha dapprima eccepito i motivi ostativi all'accesso, intimando all'amministrazione, il 7 agosto 2010, di adempiere entro sette giorni, e ha poi presentato ricorso alla scrivente Commissione, l'8 settembre 2010, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 23 settembre 2010 chiede l'inammissibilità del ricorso per essere la società in epigrafe assimilabile a una amministrazione locale, e in via subordinata il rigetto.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso Marche multiservizi S.p.A.. A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'art. 25, co. 4, legge n. 241/90 e dell'art. 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 12 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: La Polisportiva asd mcg
contro
Amministrazione resistente: Comune di Gavirate (VA)

Fatto

Il signor ....., in qualità di presidente dell'associazione in epigrafe, ha presentato il 29 gennaio 2010 al Comune di Gavirate richiesta di accesso ad alcuni documenti in ricorso indicati.

Avendo l'amministrazione negato l'accesso il 22 aprile 2010, e risultando inutili le molte reiterazioni delle istanza effettuate, il sig. ..... ha presentato ricorso il 9 settembre 2010 alla scrivente Commissione.

Diritto

La Commissione osserva preliminarmente come l'odierno gravame sia inammissibile per incompetenza dell'organo adito: questa Commissione, come si rileva dal combinato disposto dell'art. 25, co. 4, legge n. 241/90 e dell'art. 12 d.P.R. n. 184/2006, è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Il ricorso manca inoltre dell'allegazione del provvedimento impugnato, prevista dall'art. 12 co. 4 lett. a) d.P.R. n. 184/2006, fatto che varrebbe in ogni caso, a norma dell'art. 12 co. 7 lett. c) d.P.R. n. 184/2006, a causarne l'inammissibilità.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.